



# COMUNE DI SCANDIANO

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

---

## REGOLAMENTO DELLE ENTRATE

### IL PRESENTE REGOLAMENTO:

1. E' stato adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24.11.1998 con atto n. 110;
2. E' stato modificato a seguito richiesta CO.RE.CO nota n. 98/011322 e n. 98/012476
3. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26.11.98 al 11.12.98
4. E' stato modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 22/12/2008;
5. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13/01/2009 al 28/01/2009 r.p. n. 20.
6. E' stato modificato con deliberazione di consiglio Comunale n. 67 del 30/07/2015
7. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27/08/2015 al 11/09/2015 rep. n. 615.
8. Entra in vigore il 1 gennaio 2015

Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990, n. 142 e nel decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché del regolamento comunale di contabilità.

## **Indice**

- Articolo 1 - ..... Oggetto e Finalità**
- Articolo 2 - ..... Regolamenti specifici**
- Articolo 3 - ..... determinazione canoni, prezzi e tariffe**
- Articolo 4 - ..... Forme di gestione delle entrate**
- Articolo 5 - ..... Soggetti responsabili delle entrate**
- Articolo 6 - ..... Attività di verifica e controllo**
- Articolo 7 - ..... Omissione e ritardo dei pagamenti**
- Articolo 8 - ..... Dilazioni di pagamento**
- Articolo 9 - ..... Rimborsi da parte dell'ente**
- Articolo 10 - ..... Riscossione Coattiva**
- Articolo 11- ..... Autotutela**
- Articolo 12 - ..... Norme finali**

**Art. 1**  
**Oggetto e Finalità**

1. Le norme del presente regolamento costituiscono la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate comunali non aventi natura tributaria, quali rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori, proventi dei servizi pubblici, corrispettivi per concessioni di beni demaniali, canoni d'uso, qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. La gestione delle entrate deve essere attuata secondo i principi sopra ricordati al fine di assicurare all'Ente le risorse necessarie al proprio funzionamento. Le entrate vanno perseguite nella interezza dei loro ammontari e nel rispetto dei tempi di incasso. La puntuale ed integrale realizzazione dei crediti da parte dei responsabili dei procedimenti di entrata costituisce da parte di questi dovere primario.
3. L'Ente si impegna a facilitare il pagamento di quanto dovuto per fitti, canoni, rette, tariffe e quant'altro costituisce oggetto del presente regolamento, mettendo a disposizione dell'utenza gli strumenti di pagamento che consentano gli adempimenti in modo semplice, snello ed efficace evitando agli utenti finali, per quanto possibile, perdite di tempo, oneri, difficoltà e disagi.
4. Per questo scopo l'Ente si impegna inoltre a dare adeguata informazione agli utenti su tempi, modalità ed importi di quanto da riscuotere, ed alle eventuali riduzioni ed agevolazioni e modalità per ottenerle.

**TITOLO I**  
**ENTRATE COMUNALI**

**Art. 2**  
**Regolamenti specifici**

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.

**Art. 3**  
**Determinazione canoni, prezzi, tariffe**

1. La determinazione dei criteri generali dei canoni, delle tariffe dei servizi e delle concessioni sui beni demaniali compete al Consiglio Comunale, ove non determinate per legge ed ove non costituiscano mero adeguamento al costo della vita.
2. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo permangono in vigore aliquote, canoni, prezzi e tariffe dell'ultima deliberazione approvata.
4. Ugualmente il Consiglio determina i criteri per l'applicazione di agevolazioni e riduzioni.

## TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

### **Art. 4 Forme di gestione delle entrate**

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione scegliendo fra le forme previste dalla legge.
2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire le entrate direttamente.
3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza, fruibilità da parte dei cittadini e consentendo l'accesso alle procedure in condizioni di eguaglianza da parte di tutti gli utenti.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

### **Art. 5 Soggetti responsabili delle entrate**

1. I responsabili delle singole entrate sono individuati con il Piano Esecutivo di Gestione.
2. I responsabili della gestione delle entrate provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione con la quale si procede all'accertamento dell'entrata<sup>1</sup>, con la massima tempestività.
3. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, la predisposizione degli atti sarà a cura dei competenti settori/servizi dell'Ente che gestiscono le singole entrate.
4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi<sup>2</sup>, il responsabile del servizio vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

### **Art. 6 Attività di verifica e controllo<sup>3</sup>**

1. I responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.
1. La Giunta Comunale può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.
2. Il responsabile della singola entrata, quando non sussistano prove certe, pur se suscettibili di prova contraria, dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

---

<sup>1</sup> Articoli 21 e 22 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

<sup>2</sup> Così come previsto dall'articolo 52, comma 5, lettera b del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

<sup>3</sup> Nell'esercizio della attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.

**Art. 7**  
**Omissione e ritardo dei pagamenti**

1. Ai contribuenti e agli utenti deve essere data la possibilità, salvo quanto previsto nei regolamenti che disciplinano le singole entrate, di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali, ad esempio, il versamento in conto corrente bancario o postale, l'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento, l'addebito diretto in conto corrente o altro.
2. In caso di omissione totale o parziale o di ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali di diritto pubblico può essere preceduta da una comunicazione scritta volta a contestare il mancato pagamento delle somme dovute da versare entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. Nel caso di entrate patrimoniali di diritto privato il sollecito di pagamento di cui sopra è necessariamente dovuto per la costituzione in mora del debitore. Il sollecito deve contenere tutti gli elementi necessari al debitore al fine della precisa individuazione del debito originario. Nel sollecito di pagamento sono quantificati gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente, decorrenti dalla scadenza originaria della somma dovuta all'Ente fino alla data del sollecito medesimo.
3. Il sollecito di cui al comma precedente deve essere comunicato al debitore mediante notifica a mezzo di messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.
5. Decorso inutilmente il termine di pagamento concesso con il sollecito si procede alla Riscossione Coattiva delle somme non versate secondo le disposizioni contenute nel Regolamento per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali

**Art. 8**  
**Dilazioni di pagamento**

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda motivata e documentata dell'impossibilità di pagare entro i termini richiesti, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, dal dirigente del servizio competente, in via eccezionale e prima del termine ultimo dei pagamenti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
  - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni
  - durata massima 6 mesi, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale
  - decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata
  - applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi, fatto salvo diversa disposizione della Giunta Comunale.

**Art. 9**  
**Rimborsi da parte dell'ente**

1. Per i rimborsi all'utente di importi versati e risultanti non dovuti, i limiti di esenzione per cui non si procederà alla restituzione, sono fissati in € 12,00 sia nel caso di richiesta da parte

dell'utente che nel caso in cui l'eventuale rimborso consegue ad attività di controllo da parte degli uffici comunali.

### TITOLO III RISCOSSIONE COATTIVA

#### **Art. 10 Riscossione coattiva**

1. Il Comune procede alla riscossione coattiva delle entrate comunali a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili (cd ingiunzione rinforzata) se eseguita direttamente o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al RD 639/1910 e di cui al codice di procedura civile.
2. La disciplina della Riscossione Coattiva delle Entrate Patrimoniali è disposta dal Regolamento per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 30.07.2015.

#### **Art. 11 Autotutela**

1. Il Comune, con provvedimenti del dirigente del servizio al quale compete la gestione dell'entrata, o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5 lettera b del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori :
  - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione ; b) valore della lite ; c) costo della difesa ; d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Anche quando il provvedimento sia divenuto definitivo il responsabile procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nelle ipotesi di : a) doppia imposizione ; b) errore di persona ; c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti ; d) errore di calcolo.

#### **Art. 12 Norme finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.